

N. 1439-1695-1782-2445-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1439, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELCHIORRE, BRUGGER, NUCARA, TANONI

Disposizioni in materia di cooperazione dello Stato italiano
con la Corte penale internazionale

Presentata il 2 luglio 2008

n. 1695, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GOZI, ZACCARIA, FERRANTI

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno
allo Statuto della Corte penale internazionale

Presentata il 24 settembre 2008

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 19 aprile 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 1439-1695-1782-2445. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

n. 1782, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI PIETRO, DONADI, PALOMBA, BORGHESI, EVANGELISTI,
BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, COSTANTINI, DI GIU-
SEPPE, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, GIULIETTI, MESSINA,
MISITI, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALA-
GIANO, PIFFARI, PISICCHIO, PORCINO, PORFIDIA, RAZZI,
ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA**

Norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle
disposizioni dello Statuto della Corte penale internazionale

Presentata il 13 ottobre 2008

n. 2445, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDINI, MECACCI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI,
MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI**

Norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle dispo-
sizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale

Presentata il 18 maggio 2009

(Relatore: **RAO**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1439 Melchiorre e abbinate, recante disposizioni sulla Corte penale internazionale;

rilevato che il provvedimento è riconducibile alle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale, che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* ed *l)*, della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)**

La III Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni sulla Corte penale internazionale, quale risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;

richiamato il ruolo determinante svolto dall'Italia per l'istituzione della Corte penale internazionale, confermato dalla convocazione nel 1996 a Roma, da parte dell'Assemblea generale dell'ONU, della Conferenza diplomatica dei plenipotenziari che nel 1998 ha elaborato lo Statuto della stessa Corte;

sottolineata l'urgenza di provvedere all'adeguamento dell'ordinamento interno per dare attuazione allo Statuto della Corte in coerenza con l'impegno assunto nel 1998 in qualità di primo paese europeo firmatario e nel più generale quadro dell'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani;

richiamata l'esigenza di portare a termine tale impegno auspicabilmente entro il nono anniversario dell'entrata in vigore dello Statuto di Roma del 2 luglio 2011, affinché l'Italia sia nelle condizioni di collaborare pienamente con la Corte in ragione delle drammatiche evenienze che abbiamo di fronte;

segnalata l'opportunità di provvedere all'inserimento nel nostro ordinamento di norme di diritto penale sostanziale utili a contemplare fattispecie di reato in tema di genocidio, di crimini contro l'umanità o di crimini contro la libertà e dignità dell'essere umano, con particolare riferimento al reato di tortura, in ottemperanza con quanto stabilito dallo Statuto della Corte;

in considerazione del necessario coinvolgimento del Ministero degli affari esteri ai fini dell'eventuale intesa da raggiungere nella cura dei rapporti con la Corte penale internazionale, affidata in via principale al Ministro della giustizia, e in materia di trasmissione di atti e documenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento agli articoli 2, comma 1, e 5, comma 2, del testo unificato in esame, valuti la Commissione di merito l'inserimento di un espresso richiamo al Ministero degli affari esteri, rispetto a quello generale agli altri Ministeri interessati, ai fini dell'intesa da raggiungere con il Ministero della giustizia.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 1439 Melchiorre e abbinate, recante disposizioni sulla Corte penale internazionale;

valutata positivamente l'esigenza di procedere ad una rapida azione di adattamento del nostro ordinamento alle prescrizioni contenute nello Statuto della Corte penale internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1439 e abbinata, recante norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale:

ha confermato che le spese di accompagnamento coattivo di testimoni, periti o consulenti tecnici, di cui all'articolo 4, comma 6, sono poste a carico della Corte internazionale ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto della suddetta Corte, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232;

le spese derivanti dal riconoscimento del gratuito patrocinio alle procedure di esecuzione di richiesta della Corte penale internazionale, ai sensi dall'articolo 7 della proposta di legge, hanno carattere eventuale ed un'entità assai limitata, in quanto la competenza della medesima Corte è limitata ai più gravi crimini di carattere internazionale e, comunque, a casi nei quali gli Stati interessati non agiscono individualmente per punire crimini internazionali, e, pertanto, ad esse potrà provvedersi con le risorse allo scopo destinate a legislazione vigente;

rilevato che la destinazione delle somme confiscate alla Corte penale internazionale di cui all'articolo 20, comma 5, è prevista dall'articolo 109 dello Statuto della Corte penale internazionale e che la formulazione della disposizione non appare conforme alla vigente legislazione in materia di contabilità pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, sopprimere il comma 6;

all'articolo 20, comma 5, sopprimere il secondo periodo;

dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

« ART. 22-bis.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

NULLA OSTA

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

**Norme per l'adeguamento alle disposizioni
dello statuto istitutivo della Corte pe-
nale internazionale.**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Obbligo di cooperazione).

1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni dello statuto della medesima Corte, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito denominato « statuto », e della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 2.

(Attribuzioni del Ministro della giustizia).

1. Il Ministro della giustizia cura i rapporti di cooperazione con la Corte penale internazionale previa intesa, ove occorra, con i Ministri interessati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Riceve le richieste provenienti dalla Corte, vi dà seguito e presenta ad essa atti e richieste.

2. Nel caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.

3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga nei tempi e con le modalità dovuti.

ART. 3.

(Norme applicabili).

1. In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di pene si osservano,

se non diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto, le norme contenute nel libro undicesimo, titoli II, III e IV, del codice di procedura penale.

2. Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 4.

(Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria).

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma chiede alla medesima corte d'appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, dà esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi ad assistere all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

6. Nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma assiste il Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'attività da eseguire nel territorio dello Stato.

ART. 5.

(Trasmissione di atti e documenti).

1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla Corte penale internazionale atti o documenti riservati che sono stati acquisiti all'estero. Resta salva l'applicazione dell'articolo 73 dello statuto.

2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti possa compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione è sospesa. In tale caso si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l'autorità giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, trasmette al Ministro della giustizia, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.

4. I documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte penale internazionale.

ART. 6.

*(Immunità temporanea
nel territorio dello Stato).*

1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, sia prevista per il compimento di un atto la presenza nel territorio dello Stato di un testimone o di un imputato che si trova all'estero, lo

stesso non può essere sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettato ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori all'ingresso nel territorio dello Stato.

2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

ART. 7.

(Patrocinio a spese dello Stato).

1. Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano anche alle procedure di esecuzione di richieste della Corte penale internazionale da adempiere nel territorio dello Stato, in favore della persona nei cui confronti la Corte procede.

ART. 8.

(Richieste alla Corte penale internazionale).

1. Quando l'autorità giudiziaria deve formulare alla Corte penale internazionale le richieste previste nell'articolo 93, paragrafo 10, dello statuto, le invia al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, che le trasmette al Ministro della giustizia per l'inoltro alla Corte penale internazionale. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo II del titolo III del libro undicesimo del codice di procedura penale.

2. Nel caso previsto dall'articolo 727, comma 4, del codice di procedura penale, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma trasmette direttamente la richiesta alla Corte penale internazionale, informandone il Ministro della giustizia.

ART. 9.

(Partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e del procuratore generale militare presso la corte militare d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale).

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e il procuratore generale militare presso la corte militare d'appello assistono, se richiesti, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo statuto.

CAPO II

CONSEGNA

ART. 10.

(Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna).

1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna.

2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui è ammesso ricorso per cassazione.

3. La Corte penale internazionale è informata di ogni richiesta formulata dalla persona nei cui confronti è stata eseguita la misura, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, dello statuto.

4. Il presidente della corte d'appello di Roma, al più presto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è tra-

smesso al procuratore generale presso la medesima corte d'appello per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

ART. 11.

(Revoca della misura cautelare ai fini della consegna).

1. La misura cautelare è sempre revocata:

a) se dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di cui all'articolo 714, comma 4, del codice di procedura penale senza che la corte d'appello di Roma si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

b) se la corte d'appello di Roma abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;

c) se è decorso il termine indicato nell'articolo 12, comma 7, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

d) se sono decorsi quindici giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte penale internazionale, senza che questa sia avvenuta. Il termine per la consegna può essere prorogato su richiesta della medesima Corte, nei limiti temporali indicati nella lettera *a*).

ART. 12.

(Procedura per la consegna).

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La requisitoria è depositata nella cancelleria della stessa corte d'appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte d'appello di Roma decide con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della do-

cumentazione di cui all'articolo 91, paragrafo 2, lettera *c*), dello statuto.

3. La corte d'appello di Roma pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza definitiva di condanna;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione della Corte penale internazionale;

d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 89, paragrafo 2, dello statuto.

4. Qualora sia eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la corte d'appello di Roma, ove l'eccezione non sia manifestamente infondata, sospende il procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale e trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'ulteriore inoltrare alla stessa. Il difetto di giurisdizione non può essere eccepito né ritenuto quando si tratta di sentenza definitiva di condanna.

5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche per il merito. Esso ha effetto sospensivo.

6. La Corte penale internazionale può assistere all'udienza per mezzo di un proprio rappresentante.

7. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta di consegna entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso della persona la cui consegna è richiesta, ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione, e prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo, il luogo e

le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

ART. 13.

*(Applicazione provvisoria
della misura cautelare).*

1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 59, paragrafo 1, e 92 dello statuto, l'applicazione della misura della custodia cautelare può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

a) la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione provvisoria della misura della custodia cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 10.

3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro sessanta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale con i documenti indicati dall'articolo 91 dello statuto.

CAPO III

ESECUZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DELLA CORTE
PENALE INTERNAZIONALE

ART. 14.

(Giudice competente).

1. La corte d'appello di Roma è il giudice competente ai sensi dell'articolo 665, comma 1, del codice di procedura penale.

ART. 15.

(Esecuzione delle pene detentive nel territorio dello Stato italiano).

1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto stabilito nello statuto.

2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia comunica alla medesima Corte senza ritardo se la designazione è stata accettata.

3. Il Ministro della giustizia trasmette per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la documentazione di cui alla regola 204 delle Regole di procedura e prova della Corte penale internazionale unitamente alla traduzione in lingua italiana.

ART. 16.

(Regime penitenziario).

1. L'esecuzione della pena inflitta dalla Corte penale internazionale è regolata dalle disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, e della presente legge, in conformità allo statuto e alle Regole di procedura e prova della stessa Corte.

2. Il Ministro della giustizia, previa consultazione con la Corte penale internazionale, può disporre l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge.

3. L'esame dei detenuti nei cui confronti è stata disposta l'applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo può avvenire nei luoghi e secondo le modalità previsti dagli articoli 145-*bis* e 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni.

ART. 17.

(Controllo sull'esecuzione della pena).

1. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte penale internazionale le modalità di esercizio del potere di controllo sull'esecuzione della pena attribuito dallo statuto alla stessa Corte.

2. Con le modalità concordate ai sensi del comma 1 sono definite le forme e le modalità per assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni tra il condannato e la Corte penale internazionale.

3. Il Ministro della giustizia trasmette immediatamente alla Corte penale internazionale le domande di misure alternative alla detenzione, di sospensione o differimento dell'esecuzione della pena, di liberazione anticipata, di ammissione al lavoro esterno, di permessi, ovvero di ogni altro provvedimento incidente sulla libertà personale del condannato, unitamente a tutta la documentazione pertinente.

4. Se la Corte penale internazionale ritiene che il condannato non possa beneficiare del provvedimento richiesto, il Ministro della giustizia può chiedere alla stessa Corte il trasferimento del condannato in altro Stato.

ART. 18.

(Informazioni alla Corte penale internazionale).

1. Quando il condannato è deceduto o evaso, il Ministro della giustizia ne informa immediatamente la Corte penale internazionale.

2. Il Ministro della giustizia informa altresì la Corte penale internazionale due mesi prima della data di scarcerazione del condannato per espiazione della pena.

3. I procedimenti penali e ogni altra circostanza rilevante che concerne il condannato sono tempestivamente comunicati alla Corte penale internazionale.

ART. 19.

(Luogo di detenzione).

1. Per i delitti previsti dalla presente legge, la detenzione sia per fini cautelari che in espiazione della pena può avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario, ovvero in un carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 20.

(Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione).

1. Le sentenze irrevocabili di condanna a una delle sanzioni previste nell'articolo 77, paragrafo 2, dello statuto sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto in esse stabilito.

2. La corte d'appello di Roma, su richiesta del procuratore generale presso la medesima corte, provvede all'esecuzione della confisca dei profitti, beni o averi disposta dalla Corte penale internazionale.

3. Quando non è possibile eseguire la misura di cui al comma 2, la corte d'appello di Roma dispone la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità, di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica.

4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si applicano le disposizioni dell'articolo 676 del codice di procedura penale.

5. Le somme, i beni e le utilità confiscate sono messe a disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della giustizia.

6. Gli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, sono eseguiti secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale.

ART. 21.

(Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di pene pecuniarie, di misure patrimoniali e degli ordini di riparazione).

1. Se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di beni o di esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, da parte della Corte penale internazionale, insorgono difficoltà nell'esecuzione, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova.

ART. 22.

(Disposizione in materia di giurisdizione).

1. Per i fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione penale militare.

2. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le funzioni degli uffici giudiziari previste dalla presente legge sono esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari.

3. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministro della giustizia sono esercitate d'intesa con il Ministro della difesa. Resta salva la competenza esclusiva del Ministero della difesa per quanto attiene all'ordinamento penitenziario militare.

ART. 23.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

€ 2,00



16PDL0047840